

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale n. 13 del 22/07/2024

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sul Documento Unico di Programmazione

Il Revisore dei Conti

VISTO il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2025-2026-2027;

TENUTO CONTO che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.";

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

TENUTO CONTO che Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

CONSIDERATO che l'organo di revisione potrà ora esprimere, in questa sede, solo un parere di coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

CONSIDERATO che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICATO

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/05/2018 che ha introdotto, fra l'altro, sostanziali semplificazioni riservate agli enti fino a 5mila abitanti;

TENUTO CONTO

a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con il principio contabile 4/1, come modificato per i piccoli Comuni dal decreto citato in premessa.

L'ORGANO DI REVISIONE
